

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2090

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ENZO BIANCO, OSVALDO NAPOLI, BIELLI, CAMO, CEREMIGNA,
CIMA, COSSA, CUSUMANO, DAMIANI, DI SERIO D'ANTONA,
FIORONI, LUSETTI, MACCANICO, MAZZUCA, LUIGI PEPE,
ROSSO, TIDEI, VERNETTI**

Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali

Presentata il 12 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s'intende consentire ai comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico », la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito attribuito agli stessi comuni dagli articoli 3 e 13 del citato testo unico.

La previsione di una specifica legislazione è anzitutto legata ad esigenze sistematiche e di certezza giuridica: infatti il vigente ordinamento prevede speciali discipline, le quali attengono alla protezione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Questo ordinamento trova il suo riscontro in esigenze di certezza e di tutela che, a motivo della loro natura, si sviluppano in contesti di particolare interesse economico e, in parte, sociale.

L'autonomia di ciascun comune non viene certamente messa in mora dal termine denominazione comunale (DECO)

istituito dalla legge e proposto in tutto il territorio nazionale.

È infatti stabilito che tale termine corrisponde alle esigenze della comunicazione moderna e riconduce ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni italiani.

La presente proposta di legge tende a collocarsi entro la sfera della cultura e della tutela di tradizioni locali che sono in diversi casi strettamente legate — e spesso originate — a prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che tuttavia hanno limitata rilevanza economica per la quantità che è destinata a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.

Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare: interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

Non si può, altresì, prescindere dai più specifici principi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo (articolo 3 del testo

unico), che sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale (articolo 8 del testo unico), che — infine — sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (articolo 13 del testo unico).

Dal punto di vista della tecnica giuridica, la proposta di legge è composta di 6 articoli, che — volutamente — costituiscono una normativa quadro, all'interno della quale i comuni dispongono, ove ritengano di avvalersi di questa disciplina, di regolamenti: attuando, quindi, quella potestà concessa dal testo unico e che risulta estesa all'esercizio delle funzioni.

L'attuazione della normativa, come ipotizzata dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti; nel mentre eventuali ulteriori apporti d'iniziativa, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare, trovano la copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I comuni individuano gli interventi diretti a sostenere iniziative socio-culturali ai fini della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali mediante l'istituzione della denominazione comunale di origine (DECO).

2. I comuni possono, compatibilmente con le indicazioni espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disciplinare con regolamento le forme di intervento di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi relativamente alla presenza, nei propri territori, di ogni tipo di iniziativa, individuale e collettiva, anche organizzata in libere associazioni, finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le segnalazioni delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 1, effettuate con le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette ad accertamenti e valutazioni da parte di commissioni di esperti e di tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite dallo stesso regolamento.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono dotate di piena autonomia ed indipendenza ai fini dell'effettuazione delle loro valutazioni ai sensi dell'articolo 3.

ART. 3.

1. I comuni possono costituire raccolte delle documentazioni storiche e tecniche, nonché delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territori. I dati più significativi sono trascritti nel registro DECO al quale sono iscritte le aziende ed i privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e della estensione della zona di produzione, dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, dei produttori iniziali e degli eventuali proscrittori dell'attività.

2. Nel registro DECO ciascun produttore può essere distinto con un numero progressivo.

3. L'iscrizione nel registro DECO avviene dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, su richiesta dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, definisce le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all'iscrizione nel registro DECO.

ART. 4.

1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro attribuita dalla presente legge, ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che assumono, o intendono assumere, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1.

2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali, fa-

voredone la conoscenza da parte della collettività.

3. I comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori, unitamente alle attività culturali alle stesse connesse.

4. Alle manifestazioni di cui al comma 3, i comuni promuovono la partecipazione degli organi di cui al comma 1, insieme ai quali possono organizzare iniziative di informazione, anche a carattere permanente, utilizzando strutture esistenti o da reperire a tale fine.

ART. 5.

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere previste dai regolamenti comunali forme istituzionali associate, motivate da opportunità di coordinamento e dalla evidente presenza, ai fini dell'attuazione della presente legge, di comuni interessi.

ART. 6.

1. I regolamenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere inviati alla regione, alla provincia e alla competente camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, entro un mese dalla data della loro entrata in vigore.

2. L'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano la tenuta dei regolamenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

€ 0,26



14PDL0023020